

Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l'aceto

Modifica dell'11 maggio 2009

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹ sulle minestre, le spezie e l'aceto è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2

² Il curry o polvere di curry è una miscelanza di curcuma (utilizzato anche per conferire colore) con altre spezie, come pepe, paprica, zenzero, coriandolo, cardamomo, garofano e cannella. Possono essere aggiunti anche altri ingredienti quali amido, sorte di zuccheri o sale commestibile per migliorare l'aroma e il sapore.

II

Disposizione transitoria della modifica dell'11 maggio 2009

Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alla cifra I possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 marzo 2010. Possono essere consegnate ai consumatori sino a esaurimento delle scorte.

III

La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.

11 maggio 2009

Dipartimento federale dell'interno:
Pascal Couchepin

¹ RS 817.022.103

